

# REGOLAMENTO PER L' UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Allegato deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 6/4/2000

## Art. 1 (Oggetto)

Il presente regolamento disciplina la fruizione degli impianti sportivi in proprietà del comune di Isnello.

Gli impianti che alla data di adozione del presente regolamento constano di un campo di calcio, spogliatoi, un campo da tennis ed un campo di pallavolo ed altri che potrebbero in futuro essere realizzati, debbono essere fruibili per tutto l'anno, anche nelle ore serali e notturne, in adesione a richieste di esercizio di pratiche sportive.

## Art. 2 (Gestione)

La gestione degli impianti può essere diretta o affidata, tramite stipula di apposita convenzione/contratto, ad associazioni sportive, società operanti nel settore dello sport, privati imprenditori abilitati allo scopo, associazioni o cooperative nelle cui finalità statutarie sia espressamente previsto lo svolgimento di tale attività.

Per l'affidamento ai soggetti di cui al comma precedente si esperiranno le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge e norme regolamentari.

Le modalità ed i criteri di gestione saranno precisati in apposita convenzione o contratto da stipularsi con il soggetto contraente nel rispetto di quanto stabilito col presente regolamento.

## Art. 3 (Fruibilità degli impianti)

L'accesso e l'utilizzo, nel rispetto di apposito piano, deve essere garantito per lo svolgimento di pratiche sportive a tutti i cittadini, in forma singola o associata.

Inoltre, l'uso degli impianti, a condizione che risulti compatibile con la natura degli stessi, è consentito per manifestazioni/eventi di natura ricreativa culturale, promosse dall'Amministrazione comunale o da associazioni, gruppi o società.

Art. 4  
(Piano di utilizzo)

Il piano di utilizzo, in caso di gestione diretta, sarà predisposto dagli Uffici e deliberato dalla Giunta municipale entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di gestione affidata a terzi il piano, predisposto dal soggetto gestore, dovrà essere presentato entro il 15 gennaio di ciascun anno ed entro giorno 31 dello stesso mese dovrà essere approvato dalla Giunta municipale, con le eventuali modifiche proposte dagli Uffici o ritenute opportune dalla medesima Giunta.

Il piano dovrà contenere, indicati per mesi o periodi stagionali, gli orari giornalieri di apertura degli impianti ai cittadini, singolarmente e per gruppi, fermo restando che, su specifica richiesta, l'accesso agli impianti per manifestazioni/eventi, promossi dall'amministrazione comunale o da associazioni o gruppi, dovrà, comunque, essere garantito, a prescindere dagli orari prestabiliti, con carattere di assoluta priorità

Art. 5  
(Tariffe)

Col piano di cui al precedente art.4 vengono anche fissate, annualmente, dalla Giunta municipale le tariffe/ora distinte per attività (calcio, calcetto, tennis/pallavolo, atletica o attività ginnica in genere), per gruppi o singoli che ne fanno uso, per fasce orarie, per utilizzo dell'impianto nelle ore serali e notturne.

Le tariffe si applicano solo a chi esercita l'attività sportiva e non al pubblico spettatore che ha gratuità di accesso, a condizione che non sia di intralcio allo svolgimento delle attività.

Per particolari manifestazioni/eventi promossi dall'Amministrazione o da società e associazioni sportive i soggetti promotori, a copertura delle spese sostenute, potranno fissare, autonomamente, il costo del biglietto per l'ingresso a pagamento del pubblico.

Art. 6  
(Esenzioni)

Sono esentati dal pagamento delle tariffe:

1. gli alunni delle scuole di Isnello accompagnati dagli insegnanti e che svolgono attività sotto sorveglianza degli stessi;
2. tutti i soggetti portatori di handicap.

L'accesso alle scolaresche, su richiesta dei responsabili delle Istituzioni scolastiche, dovrà essere garantito a prescindere agli orari prestabiliti nel piano di utilizzo, per rendere compatibile la pratica sportiva con le attività didattiche.

Art. 7  
(Manutenzione)

Nel caso di affidamento a terzi resta a carico dell'Amministrazione comunale soltanto la manutenzione straordinaria degli impianti.

Sono, invece, a carico del soggetto gestore:

1. la ordinaria manutenzione degli impianti (recinzione, locali spogliatoi, pulizia degli stessi locali) e delle attrezzature;
2. la gestione degli impianti secondo le modalità e i criteri che saranno precisati nell'apposita convenzione, sulla base delle norme del presente regolamento;
3. la riscossione delle tariffe per l'esercizio della pratica sportiva, così come stabilite;
4. le spese relative alla fornitura dell'energia elettrica e per i servizi a rete;
5. il versamento di una cauzione a favore del Comune di Isnello, nella misura che sarà stabilita nella convenzione/contratto, anche nelle forme di fidejussione rilasciata da Istituto di credito o di Assicurazione, riferita alla durata contrattuale.

Art. 8  
(Autorizzazioni)

Al soggetto gestore è data facoltà di svolgere, limitatamente agli orari di apertura degli impianti per l'esercizio di pratiche sportive o di svolgimento di manifestazioni o eventi, attività di ristorazione (somministrazione bevande, alimenti vari), con le modalità che saranno precisate nella convenzione o contratto da stipularsi.

Nel caso di gestione degli impianti da parte di associazioni o società sportive, l'utilizzo degli impianti da parte delle stesse è a titolo gratuito.

Art. 9  
(Costo della concessione)

Il corrispettivo da porre a base nella procedura per l'affidamento del servizio viene fissata nella misura di almeno il 30% delle tariffe stabilite per la fruizione degli impianti.

Le somme introitate a tale titolo semestralmente rendicontate e versate con le modalità di cui alla convenzione/contratto andranno a costituire un fondo vincolato da destinare agli interventi di manutenzione straordinaria, ripristino, ristrutturazione, acquisto attrezzature varie per le attività sportive

Per eventuali manifestazioni/eventi, promossi dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti, che prevedono l'ingresso del pubblico a pagamento, al soggetto gestore sarà corrisposto il 10% degli incassi realizzati.

Art. 10  
(Durata della concessione e revoca)

La concessione potrà avere durata triennale, con possibilità di proroga o rinnovo compatibilmente con le disposizioni di leggi e norme regolamentari in vigore alla data della scadenza naturale.

A garanzia della funzionalità del servizio e a salvaguardia degli impianti, nella convenzione/contratto da stipularsi con il soggetto gestore dovranno essere previste penalità per inadempienze e le cause che consentono la rescissione anticipata.

Art. 11  
(Responsabilità del concessionario)

Il concessionario, nell'ambito della gestione del servizio, è l'unico e solo responsabile nei confronti degli utenti, del proprio personale e di terzi.

Il concessionario è inoltre responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato nell'esercizio della gestione affidatagli, restando, quindi, il Comune sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, sotto il profilo civile che penale.

Art. 12

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti materia.